



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO

Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) Uffici di Terni

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 - Art. 269.

Repertorio: 86/2018 del 17/07/2018

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) ai sensi del D.P.R. 59/2013.
Istruttoria tecnica per il rilascio dell'Autorizzazione alle emissioni in
atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m. e i.
Ditta SALUMIFICIO CILIANI S.r.l.

Premesso:

che con istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta tramite il SUAP del Comune di Norcia (PG), ed acquisita dalla Regione Umbria con prot. n. 121001 del 13/06/2018, la ditta Salumificio Ciliani S.r.l., con sede legale in Comune di Norcia (PG), Fraz. Savelli, ha richiesto, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m. e i., l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento per la lavorazione e la commercializzazione delle carni, ubicato in Comune di Norcia (PG), Fraz. Savelli.

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m. e i., recante norme in materia ambientale;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- L.R. 2 aprile 2015 n. 10, "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e Comunali - Conseguenti modificazioni normative";

Vista:

- l'autorizzazione per le emissioni atmosferiche già rilasciata dalla Provincia di Perugia con D.D. n. 10285 del 17/11/2011 e aggiornata con D.D. n. 3635 del 16/05/2012;

Considerato:

- il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti;

Ritenuto:

- di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 4/08/1999 n. 351 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili;

Considerato, altresì che:

- nello stabilimento oggetto del presente atto viene effettuata la produzione di salumi crudi stagionati e non e cotti;
- nel punto di emissione E1 sono convogliate le emissioni atmosferiche captate da vasca di cottura per salumi;
- il punto di emissione E2 è connesso a n. 2 impianti di combustione, alimentati a G.P.L. e di potenza termica nominale dichiarata pari, rispettivamente, a 63,61 kW e 115,14 kW;
- il punto di emissione E4 è connesso ad un impianto di combustione, alimentato a G.P.L. e di potenza termica nominale dichiarata pari a 697,8 kW;
- il punto di emissione E5 è connesso ad un impianto di combustione alimentato a G.P.L. e di potenza termica nominale dichiarata pari a 732,69 kW;
- gli sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti, sono esclusi dal campo di applicazione della parte quinta del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, ai sensi dell'art. 272, comma 5 del medesimo decreto;

Preso atto :

- del parere tecnico formulato dall'ARPA con nota prot. 0011332 del 27/06/2018, acquisita dalla Regione Umbria con prot. n. 132698 del 27/06/2018;
- del parere del Comune di Norcia (PG) prot 14492 del 16/07/2018.

Terminata:

l'istruttoria da parte dell'ufficio emissioni in atmosfera, del Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA), della Regione Umbria.

SI PROPONE

di autorizzare, ai sensi dell'Art. 269 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento per lavorazione di carni, ubicato in Comune di Norcia (PG), Fraz. Savelli, della ditta SALUMIFICIO CILIANI s.r.l., con sede legale in Comune di Norcia (PG), Fraz. Savelli;

DI VINCOLARE L'AUTORIZZAZIONE

- a) al rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate indicati nel quadro riassuntivo, Allegato 1)**
- b) alla realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti della Conferenza di Servizi;**
- c) fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;**
- d) alle seguenti prescrizioni di carattere generale:**
 - d.1 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza de gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud - Sicurezza, Distretto di Foligno – Spoleto - Valnerina;
 - d.2 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
 - d.3 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, $T = 0^{\circ}\text{C}$ (273°K), $P = 1 \text{ atm}$ ($101,3 \text{ kPa}$), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
 - d.4 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud - Sicurezza, Distretto di Foligno – Spoleto - Valnerina;
 - d.5 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
 - d.6 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
 - d.7 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
 - d.8 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
 - d.9 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire

- il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
- d.10 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei controlli previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
 - d.11 i punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;
 - d.12 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
 - d.13 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competenti in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
 - d.14 Il gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
 - d.15 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
 - d.16 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particolato a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reversepulse o reverse-jet);
 - d.17 i sistemi di abbattimento per materiale particolato a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
 - d.18 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;

e) alle seguenti prescrizioni specifiche:

- e.1 i monitoraggi dovranno essere effettuati a cura del Gestore con periodicità annuale per:**

- il punto di emissione E1,
 - ed, inoltre, a partire dallo 01/01/2030, per uno dei punti di emissione scelti a rotazione dal gruppo E4 e E5;
- e.2 per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:


S.O.V.	Esprese come C.O.T.	UNI EN 12619:2013
Monossido di carbonio		UNI EN 15058:2006
Ossidi di azoto	espressi come NO₂	UNI EN 14792:2006
Ossigeno		UNI EN 14789:2006
Umidità		UNI EN 14790:2006
Pressione		UNI EN ISO 16911-1:2013
Temperatura		UNI EN ISO 16911-1:2013
Velocità e portata		UNI EN ISO 16911-1:2013

- e.3 le procedure e le istruzioni operative di cui in prescrizioni di carattere generale riferite agli impianti già in esercizio al rilascio della presente autorizzazione dovranno essere approntate e tenute a disposizione dell'Autorità di controllo, entro 90 giorni dal ricevimento del medesimo atto;
- e.4 ai fini del contenimento delle emissioni odorigene, per le attività di raccolta, stoccaggio ed allontanamento degli scarti della lavorazione delle carni, il Gestore dovrà adottare buone pratiche di gestione quali:
- stoccaggio degli scarti in ambienti a temperatura controllata;
 - pulizia frequente delle aree di stoccaggio;
 - riduzione dei tempi di stoccaggio;
- e.5 l'eventuale adeguamento alle prescrizioni di cui ai punti d.7 ed d.8 per gli impianti già in esercizio al rilascio della presente autorizzazione, dovrà essere realizzato entro 6 mesi dal ricevimento del medesimo atto;


SI PROPONE ALTRESI'

di revocare l'autorizzazione per le emissioni atmosferiche già rilasciata dalla Provincia di Perugia con D.D. n. 10285 del 17/11/2011 e aggiornata con D.D. n. 3635 del 16/05/2012.

L'ISTRUTTORE
Geom. Roberto Tafani



L'Istruttore Direttivo Tecnico
P.I. Gianluca Bonaccini



Allegato 1

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Ragione Sociale **SALUMIFICIO CILIANI S.r.l.**Unità Produttiva: **Norcia****(PG)**Fraz. **Savelli**

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E1	Vasca cottura salumi	S.O.V.	50	mg/Nm³	3.135	4	52	50	6,50	0,35	-	-	
E2	Impianti di combustione (n. 2)	Ossidi di azoto	200	mg/Nm³	-	8	250	55	3,00	0,30	-	-	
		Monossido di carbonio	100										
E4	Impianto di combustione	Ossidi di azoto	200	mg/Nm³	-	8	250	-	4,00	-	0,30	0,30	
		Monossido di carbonio	100										
E5	Impianto di combustione	Ossidi di azoto	200	mg/Nm³	-	8	250	-	6,50	0,40	-	-	
		Monossido di carbonio	100										

Legenda:

Punto Emissione	Note
E1	S.O.V. espresse come C.O.T.
E2, E4, E5	Tenore di ossigeno di riferimento = 3% vol. Ossidi di azoto espressi come NO ₂ . Il valore limite deve essere rispettato entro il 01/01/2030.